

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 10

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

RAFFAELE IANNUZZI

senatore all'epoca dei fatti

per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale

Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza

il 14 luglio 2008



TRIBUNALE DI MONZA
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Cancelleria del G.I.P. dott. Ceron
Te. 0392372898 - fax 039384167

N. 6290/07 R.G. N.R.
N. 5105/08 R.G. G.I.P. (stralcio dal 2338/08 R.G. G.I.P.)

Oggetto: procedimento penale a carico di IANNUZZI RAFFAELE nato a Grottolella il 20.2.1928.

AL SIG. PRESIDENTE DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA
ROMA

Così come disposto dal Giudice dell'Udienza preliminare dott. Ceron, con ordinanza in data 30.6.2008 che allego, trasmetto copia del fascicolo processuale indicato in oggetto per le determinazioni di Sua competenza.

Ossequi.

Monza 14.7.2008



Il Cancelliere C1
Dott. Orazio Privitera

n. 6290/07 R.G.N.R.
n. 2338/08 R.G. GIP

758



Tribunale di Monza

- Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari -

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento nei confronti di Iannuzzi + 1 imputati per il reato previsto dagli art. 595 Cod. pen.

Osserva

Non esistono i presupposti per disporre il proscioglimento, ex art. 129 c.p.p., dell'imputato Iannuzzi ai sensi dell'art. 68 Cost.

Al fine di verificare la sussistenza del cosiddetto "nesso funzionale", a cui è subordinata la prerogativa dell'insindacabilità prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, il Giudice è chiamato ad accertare se le affermazioni oggetto del procedimento penale a carico del senatore si ricolleghino ad attività proprie del parlamentare ed a discernere le opinioni riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione, da quelle che riguardano l'esercizio della funzione parlamentare (tra le molte, sentenze n. 65 del 2007, n. 246 del 2004, n. 11 e n. 10 del 2000).

La Corte Costituzionale ha infatti ribadito, in più occasioni, la piena sindacabilità di dichiarazioni che non costituiscono la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni e, quindi, il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (da ultimo sentenza 151 del 2007 proprio con riferimento a fattispecie analoga alla presente).

Non possono poi trarsi argomenti contrari, dall'art. 3 della L. 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), poiché, già con la sentenza n. 120 del 2004, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 68, primo comma, e 117 della Costituzione, escludendo che essa abbia ampliato l'ambito dell'immunità garantita ai parlamentari dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, quale risultava dalla propria giurisprudenza (si veda anche la sentenza n. 347 del 2004).

Nel caso di specie non risulta provata, nello specifico, alcuna correlazione tra il contenuto dell'intervista rilasciata dal senatore Iannuzzi e l'esercizio del mandato parlamentare.

Viene dunque a trovare applicazione il disposto del comma IV° dell'art. 3 L. 140/2003.

Copia degli atti andrà pertanto trasmessi al Senato della Repubblica, cui apparteneva Iannuzzi all'epoca dei fatti in contestazione, per le ulteriori determinazioni di competenza.

Si tratta ora di valutare la posizione del direttore responsabile del quotidiano.

n. 6290/07 R.G.N.R.
n. 2338/08 R.G. GIP

Secondo l'orientamento consolidato della Corte Costituzionale (sent. n. 9/1970 e 148/1983- n. 375/97) "la prerogativa dell'art. 68 protegge la sfera di autonomia delle Camere e garantisce l'esercizio della funzione parlamentare.

Essa quindi **deve coinvolgere unicamente la posizione dei soggetti che le Camere compongono**. Infatti, se la sospensione (del procedimento) riguardasse anche **persone diverse dal membro del parlamento**, "di fatto estenderebbe la prerogativa a soggetti estranei all'attività del Parlamento e violerebbe perciò la lettera e lo spirito dell'art. 68 Cost".

Inoltre, la prerogativa riconosciuta ai membri del Parlamento è - sul piano del diritto sostanziale - **una causa che esonera dalla responsabilità l'autore delle dichiarazioni contestate**" (Cass. S.U. civili 18.1.1999 n. 153)

Dunque, la garanzia dell'art. 68 Cost. **non è estensibile a terzi**, non parlamentari, non solo per ragioni di principio, e di rispetto dell'art. 68 e dell'art. 3 Cost. ma anche perché si è costantemente ritenuto trattarsi di una causa soggettiva di non punibilità che non elimina l'eventuale illiceità del fatto (in tal senso, da ultimo, Cass.sez. V sent. 790/2008).

Non viene pertanto a trovare applicazione, nella fattispecie, il disposto dell' art. 119 cod. pen.

Del resto, ben difficilmente si potrebbe sostenere che l'offesa resa da un parlamentare ad un cittadino possa configurarsi quale "facoltà" o "dovere" ritenuto prevalente rispetto all'altro interesse tutelato dalla norma incriminatrice.

Le ragioni che fondano la rinuncia all'applicazione della pena sono invece esclusivamente correlate alle qualità personali del soggetto parlamentare e non possono estendersi ai concorrenti diretti od a coloro che ne diffondono il contenuto diffamatorio.

L'art. 57 c.p. contestato a Belpietro peraltro costituisce reato autonomo e non un'ipotesi di concorso del direttore responsabile nel reato doloso (595 c.p.) contestato a Iannuzzi.

Ne consegue che la posizione processuale dell'imputato deve essere separata, ai sensi dell'art. 3 comma 2° L. 140/2003, da quella dello Iannuzzi affinché nei suoi confronti possa essere disposto il rinvio a giudizio come da decreto in atti.

P. Q. M.

Il Giudice per l'udienza preliminare, visto l'art. 3 L. 140/2003

d i s p o n e

la trasmissione di copia degli atti processuali al Senato della Repubblica per le valutazioni di competenza con riferimento alla posizione di Iannuzzi Raffaele.

Sospende il procedimento fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta.

Visto l'art. 159 c.p.p. sospende il decorso della prescrizione sino a compimento dei termini sopra indicati.

Monza 30 giugno 2008

Il Giudice per le indagini preliminari
Dott. Ambrogio Ceron

Depositata in Cancelleria uolente

oggi, 30/06/08

